



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

REGOLAMENTO

GENERALE DELLE

ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/09/2020





COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

TITOLO I DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e dall'articolo 50 della L. 27/12/1997, n. 449, disciplina in via generale le entrate tributarie e non tributarie del Comune di Garda, in osservanza dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla L. 27/07/2000, n. 212.
2. Il presente regolamento non disciplina aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, alla determinazione delle aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla potestà regolamentare comunale.
3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.
4. Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento alle entrate tributarie e non espresso riferimento alle entrate non tributarie, si applicano comunque anche a queste ultime in quanto compatibili e purché non in contrasto con disposizioni normative specifiche delle entrate non tributarie.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano con esso incompatibili.

Articolo 2

Definizione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti, istituite da norme dello Stato, le quali, in attuazione della riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali;
2. Costituiscono entrate non tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da canoni e proventi per l'uso o il godimento particolare di beni comunali, tariffe e corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica, altre entrate di cui sia titolare il Comune, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Articolo 3

Funzionari responsabili delle entrate

1. È responsabile delle entrate di natura tributaria il Funzionario responsabile del tributo nominato in conformità alle specifiche disposizioni normative per ciascun tributo.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

2. È responsabile delle entrate di natura non tributaria il Funzionario responsabile del servizio al quale l'entrata è stata affidata nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

TITOLO II

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo 4

Statuto dei diritti del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni di cui alla L. 27/07/2000, n. 212, "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente":
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. I rapporti con i contribuenti sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede, della semplificazione, trasparenza, pubblicità, equità.
3. Il Comune garantisce il servizio di informazioni al contribuente per l'assolvimento delle proprie obbligazioni tributarie.

Articolo 5

Chiarezza e certezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

Articolo 6

Certezza delle norme

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente, è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al TITOLO IV del presente regolamento.

Articolo 7

Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di entrate tributarie comunali, mediante:
 - servizio di front office, garantendo orari di apertura degli sportelli di ricevimento del pubblico in modo che siano adeguatamente fruibili;
 - on-line sul sito WEB istituzione del Comune di Garda;
 - affissione di manifesti negli spazi dedicati alle comunicazioni istituzionali;
 - distribuzione di note informative in luoghi pubblici di maggior aggregazione;
 - qualsiasi altra forma di diffusione delle informazioni al fine di raggiungere il maggior numero di destinatari.
2. Copia dei regolamenti comunali e delle deliberazioni di aliquote o tariffe saranno rese



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

consultabili sul sito WEB istituzione del Comune di Garda.

3. Gli Uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione, siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. A tal fine possono essere utilizzate modalità telematiche di comunicazione, nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato.
4. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Articolo 8

Rapporti con associazioni, CAF e ordini professionali

1. Il Comune garantisce, nelle forme che ritiene più opportune ed efficienti, le informazioni in materia di tributi locali agli studi di consulenza, ai centri di assistenza fiscale e alle associazioni di categoria, su richiesta o di propria iniziativa qualora in possesso dei recapiti di riferimento.

Articolo 9

Comunicazioni di atti e notizie al servizio tributi

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

TITOLO III GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 10 Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle entrate comunali deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione delle entrate comunali, possono essere gestite, anche disgiuntamente, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.
3. Le attività di accertamento e di recupero delle entrate comunali, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
4. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa a entrate comunali gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i contribuenti/utenti.
6. Le attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate comunali, possono essere affidate al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito in L. 01/12/2016, n. 225.

Articolo 11 Aliquote, tariffe, agevolazioni, scadenze di versamento

1. Le aliquote e le tariffe delle entrate comunali sono deliberate dal Comune entro i termini stabiliti da norme statali. Gli atti adottati entro i predetti termini hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve specifiche disposizioni normative in materia. In caso di mancata deliberazione entro i termini previsti, si applicano le aliquote o le tariffe vigenti per l'anno precedente, salvo diverse disposizioni normative.
2. I criteri per l'applicazione di agevolazioni, riduzioni, esenzioni, laddove consentite dalla legge, sono stabiliti nell'ambito degli specifici regolamenti della singola entrata.
3. Le scadenze di versamento, se non disposte dalla legge o dal regolamento della singola entrata, possono essere stabilite nella deliberazione delle aliquote o delle tariffe di cui al comma 1.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate comunali o derivanti dall'emissione di atti impositivi o dilazioni di pagamento concesse, possono essere sospesi o differiti per tutti o parte dei soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie o altri gravi eventi eccezionali non prevedibili, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

Articolo 12 Importi minimi

1. Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi di entrate comunali per importi



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

inferiori a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'entrata complessivamente dovuta o da rimborsare per l'anno di riferimento e non alle singole rate. In ogni caso detto limite non si applica ai versamenti a titolo di ravvedimento operoso.

2. Non si dà luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva di entrate comunali, comprensive o costituite solo da sanzioni, comunque denominate, e interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito e per ogni anno di riferimento, risulti inferiore a € 12,00.
3. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a € 5,00.
4. Gli importi minimi di cui ai commi precedenti non sono da intendersi quale franchigia di pagamento delle entrate.
5. Il limite di cui ai commi precedenti non si applica all'imposta di soggiorno, alla tassa sui rifiuti giornaliera, all'imposta comunale sulla pubblicità temporanea, ai diritti sulle pubbliche affissioni, all'addizionale comunale all'IRPEF, alle altre entrate, comunque denominate, computate per periodi inferiori all'anno.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano se non diversamente disciplinato dalla legge o dai singoli regolamenti dell'entrata.

Articolo 13

Modalità di pagamento, arrotondamenti

1. Le modalità di pagamento delle entrate comunali sono definite dalla legge ovvero dai singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base alle disposizioni di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 e all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per la singola entrata, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.
2. Il pagamento delle entrate comunali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 14

Interessi

1. Gli interessi sulle somme dovute a titolo di entrate tributarie o non tributarie sono determinati nella misura annua del tasso di interesse legale. Interessi nella stessa misura si applicano anche ai rimborsi.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.
3. In caso dilazioni di pagamento di cui all'articolo 37 del presente regolamento nonché in caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento ad altri soggetti, escluso l'Agente nazionale della riscossione, delle entrate tributarie o non tributarie, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, comunque denominate, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data di pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

maggiorato di due punti percentuali. Per le ingiunzioni di cui al RD 639/1910 gli interessi di mora decorrono dalla data di scadenza del pagamento.

Articolo 15

Ravvedimento operoso

1. In caso di violazione di norme tributarie, il contribuente può ravvedersi spontaneamente avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ferma restando la non applicazione integrale dell'articolo 13-bis del D.Lgs. 472/1997, è consentita la regolarizzazione nel caso in cui il tributo dovuto sia versato in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, a condizione che l'importo del tributo versato corrisponda all'importo dovuto e che la regolarizzazione sia effettuata entro il limite temporale imposto dalla normativa vigente. A tal fine, nel versamento integrativo gli interessi moratori dovranno essere calcolati per i giorni di ritardo tra la scadenza originaria e la data di avvenuto pagamento mentre la sanzione ridotta dovrà essere applicata con riferimento alla data della regolarizzazione stessa.
3. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui ai commi precedenti, deve darne comunicazione al Servizio Tributi mediante apposito modello.

Articolo 16

Attività di verifica, controllo, accertamento

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo degli adempimenti a carico dei contribuenti/utenti, gli uffici comunali competenti o i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento delle proprie entrate, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
3. L'attività di accertamento delle entrate comunali deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure, ricorrendo, se del caso, agli istituti deflativi del contenzioso specificatamente disciplinati dal presente regolamento.
4. Nell'attività di verifica e di controllo gli uffici si avvalgono prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale.
5. Quando non sia altrimenti possibile, gli uffici acquisiscono direttamente le notizie dal soggetto obbligato, invitandolo a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti e questionari.
6. Tutti gli uffici comunali sono tenuti all'interscambio di informazioni e/o documenti utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
7. Le attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento per tributi comunali o entrate patrimoniali, per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, sono svolte secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 792 a 804, della L. 27/12/2019, n.160.
8. L'attività di accertamento dei tributi comunali è, inoltre, svolta secondo le disposizioni di



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della L. 27/12/2006, n. 296, nonché secondo altre specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

9. L'avviso di accertamento finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, previa notifica nelle forme di legge al soggetto obbligato di una richiesta di adempimento o avviso di messa in mora o diffida ad adempiere, deve essere notificato entro i termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
10. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della L. 30/12/2018, n. 145, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), può essere destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente. L'applicazione e la disciplina di tale disposizione è demandata alla competenza della Giunta Comunale.

Articolo 17

Sanzioni, penalità, maggiorazioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono applicate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nrr. 471, 472, 473 del 18/12/1997.
2. Le penalità, maggiorazioni, comunque denominate, relative alle entrate non tributarie sono applicate secondo le singole disposizioni regolamentari o di legge vigenti.

Articolo 18

Spese di notifica e oneri di riscossione a carico del debitore

1. Le spese di notifica degli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni sono poste a carico del destinatario dell'atto nella misura prevista dalla normativa vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997, i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e determinati secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 803, della L. 160/2019.

Articolo 19

Riscossione affidata all'Agente nazionale della riscossione

1. Nel caso in cui la riscossione delle entrate comunali, tributarie o non tributarie, sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 all'Agente nazionale della riscossione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 785 e 792 con particolare riferimento alla lettera i) per quanto riguarda interessi di mora e oneri di riscossione, nonché tutte le altre specifiche disposizione normative vigenti.

Articolo 20

Riscossione coattiva delle entrate

1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, la riscossione coattiva delle entrate comunali può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997, avvalendosi delle norme di cui al titolo II del



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

DPR 29/09/1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-*bis* del medesimo DPR 602/1973;

- b) mediante l'Agente nazionale della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 01/12/2016, n. 225.
2. La riscossione coattiva delle entrate comunali escluse dall'applicazione dell'articolo 1, comma 792, della L. 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, può essere effettuata con:
- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/703, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva sia svolta in proprio dal Comune o sia affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997;
 - b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/1973, nel caso in cui la riscossione coattiva sia affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 01/12/2016, n. 225.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

TITOLO IV DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 21

Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt. 1 e 11 della L. 27/07/2000, n. 212, e degli artt. da 1 a 6 del D.Lgs. 24/09/2015, n.156.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 22

Istanza di interpello

1. Il contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello. L'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati.
3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune di Garda. L'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 24 del presente regolamento.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

8. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
9. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
10. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 8, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
11. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 8, lettere a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 5;
 - c) non ricorrono le condizioni di obiettiva incertezza, ai sensi del comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 10, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 23

Adempimenti del comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di interpello.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Articolo 24

Effetti della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante,



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

- limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. In assenza di risposta da parte del Comune, su istanze ammissibili e recanti l'esposizione in modo chiaro ed univoco della soluzione proposta, entro il termine di cui all'articolo 23 del presente regolamento, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o la soluzione prospettati dal contribuente.
 3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
 4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
 5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

TITOLO V ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 25

Oggetto dell'accertamento con adesione

1. Il presente titolo, adottato ai sensi dell'articolo 50 della L. 27/12/1997, n. 449 e dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel D.Lgs. 218/1997.
3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del D.Lgs. 218/1997 in materia di "Invito obbligatorio".

Articolo 26

Ambito dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, del rapporto costi-benefici dell'operazione.
6. Competente della gestione della procedura di accertamento con adesione è il Funzionario responsabile del tributo.

Articolo 27

Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
 - b) su istanza del contribuente dopo la notifica dell'avviso di accertamento;



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

- c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso di accertamento, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Articolo 28

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, nell'attività di controllo, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetto che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 29

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.
3. L'istanza può essere presentata all'ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
4. L'impugnazione dell'avviso di accertamento preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è già stata presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
5. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento ed i termini per il pagamento del tributo sono sospesi per un



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

periodo di 90 giorni.

6. L'ufficio verifica l'istanza in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari.
7. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta ed entro 30 giorni dalla presentazione l'ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire indicando la data, il luogo e l'ora, eventualmente preventivamente concordato, in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. In caso di insussistenza dei presupposti necessari, l'ufficio comunica il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione del contribuente nel giorno previsto comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento. La decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. In caso siano necessari più incontri per definire il procedimento di accertamento con adesione, le date successive alla prima saranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
11. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del procedimento di definizione, è dato atto sinteticamente in apposito verbale da parte del Funzionario responsabile del procedimento.

Articolo 30

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Articolo 31

Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Articolo 32

Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla data dell'atto di



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso ovvero, in caso di rateazione, con il pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, su richiesta del contribuente, secondo lo schema di cui all'articolo 37 del presente regolamento.
3. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento con copia della eventuale garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
4. Il mancato pagamento delle rate comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il conseguente recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di tributo, interesse e sanzioni in misura piena.
5. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con l'adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
6. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
7. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.
8. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

TITOLO VI AUTOTUTELA

Articolo 33 Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo o dell'entrata può procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato, entro i termini per l'impugnazione dell'atto impositivo agli stessi notificato, possono chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto e corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
4. Il provvedimento motivato di annullamento, anche parziale, di revoca, di sospensione o di rigetto dell'istanza di autotutela è comunicato al richiedente, fermo restando che non vi è obbligo per l'ente impositore di rispondere all'istanza di autotutela.
5. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto dell'imposta;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di agevolazioni precedentemente negate;
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
6. Nell'esercizio dell'autotutela il funzionario dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio, nonché di criteri di economicità sulla base dei quali sia da iniziare o abbandonare l'attività.
7. Il potere di autotutela può essere esercitato senza limiti temporali, salvo quanto disposto dal successivo comma 10, anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Organo giudicante.
8. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
9. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
10. Nel caso in cui l'atto impositivo sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini per l'impugnazione, il contribuente non può eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo o questioni di merito, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto.
11. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

dal soggetto obbligato.

12. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
13. I provvedimenti di annullamento o revoca parziale in autotutela non sono impugnabili autonomamente.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

TITOLO VII RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 34 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute per tributi comunali, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, mediante apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute per entrate non tributarie, deve essere richiesto dal soggetto obbligato entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate, a decorrere dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, mediante apposito modulo predisposto dal competente Ufficio.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Nello stesso termine di 180 giorni, se ritenuto necessario per completare il procedimento di rimborso, l'ufficio può richiedere al contribuente/soggetto obbligato, ulteriori chiarimenti o documentazione indicando un termine entro cui provvedere. In tal caso il termine è interrotto per il periodo compreso tra la data della richiesta e la data di presentazione della documentazione o chiarimenti integrativi.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente/soggetto obbligato, essere compensate secondo le disposizioni di cui all'articolo 35.
6. L'avvenuto rimborso o compensazione, non precludono la possibilità di ulteriori azioni di controllo e accertamento da parte del Comune entro i termini decadenziali.
7. Sulle somme da rimborsare per entrate tributarie spettano gli interessi nella misura prevista all'articolo 14, comma 1 del presente regolamento, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
8. Sulle somme da rimborsare per entrate non tributarie spettano gli interessi nella misura del saggio legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 35

Compensazione: definizioni, presupposti ed effetti

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere la compensazione quando il contribuente o soggetto obbligato sia titolare di un credito, derivante da entrate comunali tributarie o non tributarie, non prescritto nei confronti del Comune e al contempo sia debitore verso lo stesso Comune per la medesima entrata per la quale è sorto il credito o per entrate diverse.
2. La compensazione è definita:
 - a) verticale quando riguarda diverse annualità o diversi periodi di imposta della medesima entrata comunale;
 - b) orizzontale quando riguarda diverse annualità o diversi periodi di imposta di entrate comunali diverse.
3. La compensazione, senza maturazione di interessi, può essere richiesta dal contribuente o



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

soggetto obbligato, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, con apposito modello oppure attraverso l'istanza di rimborso di cui all'articolo 34, almeno 15 giorni prima della scadenza utile di versamento dell'entrata comunale sulla quale intende far valere la compensazione stessa. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione con le scadenze successive fino ad esaurimento del credito stesso.

4. La compensazione di cui ai commi precedenti può essere applicata anche in caso di somme dovute al Comune per atti impositivi notificati al contribuente o soggetto obbligato stesso.
5. La compensazione è subordinata all'autorizzazione da parte del Funzionario Responsabile, il quale verificata la fondatezza, provvede a darne comunicazione al richiedente.
6. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a € 10.000,00.
7. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione, tributaria o non tributaria, nei limiti dell'ammontare del credito riconosciuto dall'Ente, senza tuttavia precludere la possibilità di ulteriori azioni di controllo e accertamento da parte del Comune entro i termini decadenziali.
8. Nel caso in cui il contribuente fosse debitore al Comune di entrate tributarie o non tributarie, la compensazione agirà prioritariamente sulle somme dovute dal contribuente al Comune, e solo successivamente su altre entrate dell'anno di competenza.

Articolo 36

Compensazione su proposta del comune

1. Nel caso in cui un contribuente/soggetto obbligato risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a entrate comunali oggetto di avvisi di accertamento o ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione credito/debitoria di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di:
 - a) importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'articolo 48 bis del DPR 602/1973;
 - b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari;
 - d) liquidazione contributi sociali.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

TITOLO VIII DILAZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 37

Rateizzazione su titoli esecutivi

1. Il Comune o il soggetto affidatario, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme certe, liquide ed esigibili dovute, sia di natura tributaria che non tributaria, risultanti da avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'articolo 1, comma 792 della L. 27/12/2019, n. 160, ovvero di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910.
2. Per situazione di temporanea e obiettiva difficoltà si intende una situazione di temporanea difficoltà economico/patrimoniale del debitore che gli impedisce l'assolvimento dell'obbligazione mediante il versamento dell'intero importo dovuto entro i termini previsti negli atti allo stesso notificati, ma che gli consente di sopportare l'onere finanziario mediante la ripartizione in un numero di rate congrue e sostenibili rispetto alla propria condizione reddito-patrimoniale.
3. Su richiesta del debitore che si trovi nella situazione di cui ai commi precedenti, da presentare prima dell'avvio delle procedure esecutive, in relazione all'entità del debito, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore stesso, il funzionario responsabile dell'entrata può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a 3 rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a 6 rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a 12 mensili;
 - e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a 18 rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a 36 rate mensili.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
5. Per debiti di importo superiore a € 10.000,00 ovvero per importi inferiori qualora il funzionario responsabile lo ritenesse necessario, la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
6. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicato per iscritto al debitore entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dal ricevimento di eventuali integrazioni fornite in seguito a richiesta dell'ufficio. Il provvedimento di accoglimento è integrato con il piano di rateizzazione concesso, calcolato con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

ammortamento c.d. "alla francese", con la precisa indicazione degli importi e delle scadenze delle singole rate.

7. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione delle sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica a condizione che la richiesta di rateizzazione e contestuale dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, sia presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. Pertanto, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo rispetto al piano originario e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
10. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di rifiuto della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo apposto sul bene mobile registrato.
11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. In presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile; in tal caso le condizioni di decadenza di cui al comma 8 saranno adeguate con indicazione nel provvedimento di dilazione.
12. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi nella misura di cui all'articolo 14, comma 3, del presente regolamento, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
13. La rateizzazione perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa. Entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento di ogni singola rata, il debitore dovrà inviare al Servizio Tributi la relativa ricevuta di versamento.
14. Nel caso in cui la riscossione coattiva sia affidata all'Agente nazionale della riscossione di cui all'articolo 1 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito in L. 01/12/2016, n. 225, la richiesta di dilazione dovrà essere presentata allo stesso secondo le specifiche disposizioni di cui all'articolo 19 del DPR 29/09/1973, n. 602 e dell'articolo 26, comma 1-bis del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, salvo diversa determinazione del Comune da comunicare all'agente della riscossione competente.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
 - a) il “Regolamento per la disciplina delle entrate comunali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/09/2003, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2016;
 - b) il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi comunali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/06/1998.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.